

STATUTO  
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA PROFESSIONALE

**CAPO I**

**Art.1** – *Denominazione*

R.A.C. (regist\* a confronto) è un'associazione di categoria professionale, senza scopo di lucro e senza fini commerciali che persegue gli scopi previsti dall'art.2 della legge 14 gennaio 2013 n.4. Nei confronti dei terzi l'associazione può essere individuata anche con l'acronimo R.A.C. .

**Art. 2** – *Sede e Durata*

R.A.C. ha sede legale Nazionale in Roma, Viale Beata Vergine del Carmelo 137/scala C interno 7, 00144. L'Associazione ha durata indeterminata.

**Art.3** – *Disciplina*

R.A.C. è disciplinata dal presente Statuto e dai regolamenti, che approvati secondo le modalità del presente Statuto, saranno vincolanti per i soci iscritti.

**Art. 4** – *Scopi*

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha come scopo principale la tutela, la promozione e la valorizzazione delle competenze professionali degli associati.

Rientrano tra le attività dell'Associazione, a titolo esemplificativo:

- Dibattiti
- Laboratori
- Corsi di formazione
- Eventi e manifestazioni culturali
- Partecipazione a bandi
- Realizzazione di manifestazioni artistiche e di attivismo

- Studio, ricerca e pubblicazione di documenti

#### **Art. 5 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal contributo dei soci, dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, dagli avanzi di gestione e dai fondi di riserva. L'Associazione realizza i propri scopi attraverso i seguenti mezzi:

- quote associative
- eredità, legati e liberalità dirette o indirette
- contributi e sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche e soggetti pubblici
- eventuali utili derivanti dallo svolgimento delle attività associative o di attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria rispetto allo scopo associativo
- eventuali avanzi di gestione, come risultanti dai bilanci annuali
- entrate derivanti da iniziative promozionali di auto-finanziamento
- ogni altro genere di incremento patrimoniale consentito dalla legge.

L'Associazione, nel rispetto dei propri fini statutari, gestisce il proprio patrimonio con criteri di efficienza, finalizzati all'ottenimento di maggiori risorse da destinare alle proprie finalità.

L'Associazione, per propria natura e per norma statutaria non distribuisce né direttamente, né indirettamente utili, avanzi di gestione, fondi riserve o capitali, impiegandoli per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

## **CAPO II**

#### **Art. 6 – Soci**

Possono divenire soci tutti i soggetti dotati della capacità di agire che condividono gli scopi dell'Associazione, in possesso dei requisiti professionali previsti dall'apposito regolamento del Consiglio Direttivo.

Gli iscritti all'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

- 1) Soci fondatori
- 2) Soci ordinari

Sono Soci Ordinari coloro che abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'Associazione anche solo al mero fine di sostenerne l'attività.

**Art. 7 – Diritti ed obblighi**

I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle attività organizzate su base nazionale e/o territoriale, di prendere parte, con diritto di voto, all'Assemblea, di godere delle agevolazioni per essi previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi.

I soci sono tenuti al rispetto del presente statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle norme di legge, ed in particolare, al pagamento della iniziale quota associativa e della quota annuale, nell'importo stabilito con apposito regolamento del Consiglio Direttivo.

**Art. 8 – Perdita status**

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione con comunicazione effettuata per iscritto al Presidente la recessione ha effetto allo scadere dell'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo, può escludere dall'Associazione i soci che abbiano violato le norme del presente statuto o dei regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e, che non siano in regola con il pagamento della quota associativa, che non si siano attenuti alle deliberazioni degli organi associativi, o che abbiano svolto attività in contrasto con quella associativa, attivando la procedura di cui all'art. 13. La decisione di esclusione deve essere comunicata al destinatario a mezzo raccomandata a.r. o p.e.c.

Per l'esclusione dei soci fondatori si applica la procedura di cui all'art. 14.

In caso di fuoriuscita dall'associazione per qualsivoglia ragione, l'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né può ripetere quote e contributi versati nel periodo in cui era socio.

**CAPO III**

**Art. 9 – Organi**

Sono organi dell'associazione:

- l'ASSEMBLEA
- il CONSIGLIO DIRETTIVO
- il PRESIDENTE

**Art. 10 - L'Assemblea**

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e soci ordinari ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Viene convocata dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione con avvenuta prova di consegna, anche a mezzo posta elettronica, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima convocazione e si riunisce:

- almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio;
- su richiesta di almeno un quinto dei membri dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa assegnate dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo ed in particolare:

- approva il bilancio annuale;
- modifica lo statuto, previo parere vincolante dei soci fondatori, adottato a maggioranza assoluta;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- fornisce le linee guida per l'attuazione degli scopi associativi;
- adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- ratifica i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo, previo parere vincolante dei soci fondatori, adottato a maggioranza assoluta;
- scioglie anticipatamente l'associazione o ne proroga la durata;
- stabilisce rimborsi ed eventuali compensi per i rappresentanti degli organi sociali.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento, del 60%, più uno, dei soci ed in seconda convocazione con l'intervento del 30% più uno dei soci. E' ammessa la partecipazione per delega. Ogni socio non potrà essere il delegato di più di due soci. Essa delibera a maggioranza semplice, salvo che per le decisioni riguardanti

la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, per le quali è richiesto in ogni caso il voto favorevole dei 3/4 dei soci con diritto di voto.

Non possono votare in Assemblea i soci che non siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Le decisioni legittimamente assunte dall'Assemblea vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

#### **Art. 11 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo (CD) è composto da 5 membri, e nomina al suo interno a maggioranza assoluta il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, e dura in carica due anni. I membri del CD possono essere rieletti.

Possono far parte del Consiglio Direttivo tutti i soci con diritto di voto.

Il Consiglio si riunisce, previa convocazione del Presidente, anche con l'ausilio di mezzi telematici, una volta al mese ed ogni qualvolta uno dei membri ne faccia richiesta al Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- dirige e pianifica l'attività dell'Associazione sul piano nazionale e locale, svolgendo attività di coordinamento, impulso e controllo ed all'uopo emana i necessari regolamenti ed assume le relative delibere;
- predispone i progetti di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea nazionale;
- presenta all'assemblea proposte di modifica dello Statuto;
- fornisce i pareri di cui all'art. 8;
- svolge le attività di cui agli artt. 13 e 14.

#### **Art. 12 - Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee Nazionali, presiede e dirige le sedute delle medesime; cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate, dirige e sottoscrive la corrispondenza ufficiale; adotta le misure urgenti ed indifferibili per salvaguardare gli interessi ed i beni dell'Associazione, informandone immediatamente il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente resta in carica per 2 anni, e può essere rieletto.

Il Presidente, oltre ai poteri di ordinaria amministrazione, detiene anche i poteri di straordinaria amministrazione

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Assemblea, ne fa le veci il Vice Presidente eletto tra i membri del Consiglio Direttivo secondo la maggioranza espressa dagli stessi.

#### **CAPO IV**

##### **Art. 13 – Esclusione**

I soci possono essere esclusi per gravi motivi ed in particolare in caso di violazione dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari, nonché per qualsivoglia comportamento che sia in contrasto con i principi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, d'ufficio o a seguito di denuncia, istituisce una Commissione Disciplinare composta da tre membri, la quale dà immediata comunicazione al socio interessato dal procedimento.

Della Commissione disciplinare fa parte d'ufficio il Presidente dell'Associazione, gli altri due membri sono scelti tra i Soci.

L'incolpato ha facoltà di presentare memorie difensive nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra e può altresì chiedere di essere sentito di persona.

La commissione disciplinare ha facoltà di convocare per un'audizione il socio che non ne abbia già fatto richiesta. L'istruttoria deve concludersi entro 30 gg., decorrenti dalla presentazione delle memorie difensive dell'incolpato.

La commissione disciplinare al termine del procedimento, ove ravvisi taluna delle violazioni di cui sopra, può procedere all'applicazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: ammonizione, sospensione, espulsione.

Avverso il provvedimento che irroga la sanzione l'incolpato può produrre ricorso scritto al CD, il quale si riunisce, con l'esclusione del Presidente, entro 10 gg. dal ricevimento del ricorso e adotta, a maggioranza assoluta dei suoi membri, un provvedimento di conferma, modifica o revoca della sanzione irrogata. Le riunioni del CD di cui al presente articolo vengono presiedute dal Vice Presidente.

**Art. 14** – *Esclusione dei soci fondatori*

Il socio fondatore che si renda responsabile di gravi comportamenti, incompatibili e/o contrari con lo spirito e le finalità dell'Associazione, può essere sottoposto al procedimento disciplinare come di seguito regolato: su richiesta di un socio fondatore si riunisce il CD, il quale, ascoltato il socio che ha fatto richiesta di riunione, decide se procedere all'incolpazione del socio fondatore. Con raccomandata a.r. vengono contestati, a quest'ultimo, gli addebiti e viene fissata l'audizione obbligatoria dell'incolpato. L'incolpato entro 5 gg. dalla comunicazione degli addebiti, può presentare memorie difensive. Nei successivi 10 gg. deve avvenire l'audizione dell'incolpato. Al termine dell'istruttoria il CD adotta, entro 10 gg., un provvedimento, a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, di archiviazione o espulsione nei confronti socio fondatore.

Il provvedimento non è appellabile.

**Art. 15** – *Rinvio*

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti ad esso collegati, l'Associazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti.